

Statuti dell'associazione Artigiani & Commercianti della Valposchiavo

A. Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione “Artigiani e Commercianti Valposchiavo” (in seguito Associazione) è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Essa forma una sezione dell'Unione grigionese delle arte e mestieri. (Bündner Gewerbeverband). Tutti i membri sono automaticamente anche membri dell'Unione grigionese delle arti e mestieri.

Art. 2

L'Associazione si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'economia della Valposchiavo, di promuovere e sviluppare lo spirito di collaborazione e solidarietà fra i suoi membri, per tutto quanto è riconosciuto d'interesse generale. In particolare l'Associazione dovrà:

- a) creare e gestire i mezzi per l'interscambio di informazioni
- b) sostenere la realizzazione di obiettivi di interesse comune
- c) favorire lo sviluppo di collaborazioni fra le aziende associate
- d) rappresentare gli associati laddove i loro interessi comuni lo richiedano
- e) aiutare le aziende a promuovere e sviluppare le proprie attività
- f) difendere i principi di una sana e leale concorrenza
- g) difendere gli interessi dell'artigianato e del commercio di tutte le professioni rappresentate in Valle
- h) Promuovere la formazione professionale in Valle

Art. 3

La sede sociale si trova presso il domicilio del presidente in Valposchiavo.

B. Organizzazione e finanziamento

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- i) L'Assemblea generale
- j) Il Comitato
- k) L'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti principalmente delle tasse sociali, alle quali si aggiungono i proventi delle attività dell'Associazione, sponsorizzazioni e all'occorrenza sussidi pubblici.

Il Comitato propone l'ammontare della tassa sociale annua che deve essere approvata dall'Assemblea generale, sempre consultabili sul sito web dell'Associazione.

L'utilizzo del capitale sociale è competenza del Comitato che ne farà uso in conformità agli scopi dell'Associazione e nei limiti imposti dallo Statuto. Il patrimonio sociale è essenzialmente destinato al finanziamento delle attività a favore o a tutela dei soci e alla copertura dei costi amministrativi dell'Associazione.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

C. Soci

Art. 6

Possono diventare soci attivi i commercianti, gli artigiani, operatori turistici, i liberi professionisti e gli enti di indole commerciale, aventi sede, domicilio o un giro d'affari in Valposchiavo.

Ad ogni socio attivo viene riconosciuto un diritto di voto in sede assembleare.

Art. 7

La qualità di socio attivo si acquisisce indirizzando una richiesta al Comitato. Una volta accettata, l'adesione sarà ratificata con il versamento della quota sociale. Nel caso in cui una domanda d'ammissione venga respinta, l'interessato, ha diritto di ricorrere contro il rifiuto di fronte all'Assemblea generale.

Qualora un socio fosse titolare di più attività con le quali voglia usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione, egli dovrà pagare una quota sociale per ognuna di esse. In questo caso egli, in sede di assemblea, avrà diritto a un voto per ogni quota sociale versata.

Art. 8

Lo status di socio dell'Associazione si estingue in seguito a:

a) Dimissioni: chi non intende più far parte dell'Associazione, deve inoltrare le sue dimissioni per iscritto o via email al Comitato, entro il 30 settembre per la fine dell'anno civile. I soci che si sono dimessi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'Associazione.

b) Esclusione: sarà escluso dall'Associazione ogni membro che nell'ambito dell'attività sociale, o al di fuori di essa, dovesse nuocere al buon andamento o alla buona reputazione della stessa, oppure a seguito del mancato pagamento recidivo della quota annuale per due anni.

La decisione di esclusione è di competenza del Comitato, e sarà portata a conoscenza dei soci in occasione dell'Assemblea generale.

D. Assemblea Generale

Art. 9

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti i suoi soci.

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- Adotta e modifica lo Statuto;
- Nomina i membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
- Decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'Associazione;
- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo;
- Dà lo scarico al Comitato e all'Ufficio di revisione;
- Stabilisce la tassa sociale annua dei soci;
- Stabilisce gli onorari degli organi;
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno;
- Decreta lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno entro la fine di aprile. I soci attivi sono convocati per iscritto o mediante posta elettronica dal Comitato. Viene inoltre pubblicata, su un organo ufficiale Valligiano, e sempre con almeno dieci giorni di anticipo, la convocazione dell'assemblea stessa.

L'Assemblea generale è valida se vi sono presenti o rappresentati almeno trenta soci attivi. Nel caso non venga raggiunto il quorum verrà indetta una nuova assemblea entro 30 giorni. La seconda assemblea la quale sarà valida senza limiti di presenze.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

L'Assemblea generale prende le sue decisioni a semplice maggioranza. Le votazioni avvengono in forma palese.

Proposte di soci attivi riguardanti modifiche o aggiunte agli Statuti devono essere presentate per iscritto o per posta elettronica al Comitato entro la fine dell'anno civile.

Art. 11

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve includere:

- il rapporto del Comitato sull'attività dell'Associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'Associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

E. Comitato

Art. 12

Il Comitato mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 13

Il Comitato è composto da almeno sette membri nominati dall'Assemblea generale. I membri del comitato hanno un mandato di quattro anni e possono essere rieletti un massimo di due volte, per un massimo di dodici anni. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'Associazione lo esigono.

Il Comitato nomina al suo interno un presidente, vicepresidente, un segretario ed un responsabile delle finanze.

Se durante un periodo di nomina un membro di Comitato dovesse dimettersi, il Comitato è legittimato a designarne un sostituto ad interim fino alla prossima Assemblea generale.

Il presidente rappresenta l'Associazione, sorveglia e dirige l'amministrazione, presiede le riunioni del Comitato, firma gli atti sociali in unione al segretario e veglia sul buon andamento dell'Associazione.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza e lo aiuta nell'adempimento delle sue mansioni.

Il Comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'Associazione o esterna ad essa.

Il Comitato è responsabile della contabilità dell'Associazione.

Il Comitato se lo ritiene opportuno, può nominare delle commissioni puntuali.

F. Ufficio di revisione

Art. 14

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori nominati dall'Assemblea generale per il periodo di due anni. L'Ufficio di revisione controlla le attività sociali e redige un rapporto scritto all'Assemblea.

G. Scioglimento

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo dopo aver liquidato ogni impegno verso i fornitori e verso le iniziative ancora in corso. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà amministrato dall'Associazione degli artigiani e commercianti del Cantone dei Grigioni. Se entro cinque anni non sarà fondata un'associazione che persegua lo stesso scopo, l'intero patrimonio sarà devoluto a un fondo a favore della formazione professionale in Valposchiavo.

La revisione dello statuto è stata approvata dall'Assemblea generale del 23 aprile 2026 ed entra immediatamente in vigore. Sostituisce lo statuto del 12 aprile 2018.

Poschiavo, 23 aprile 2026

A nome dell'Associazione Artigiani e Commercianti Valposchiavo

Il presidente
Carlo Vassella

La segretaria
Sabrina Lemaire – Marchesi